

TAR Lazio, Sezione Terza, Ordinanza n. 18026 del 1° dicembre 2023

Appalti di servizi – Accesso all’offerta tecnica – Riservatezza – Diniego in mancanza di “stretta indispensabilità” ai fini della difesa in giudizio

Pubblicato il 01/12/2023

N. 18026/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08827/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8827 del 2023, proposto da

(...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (...);

contro

(...) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) S.p.A., non costituito in giudizio;

nei confronti

(...) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) S.r.l., non costituito in giudizio;

(...) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento con il quale, in data 28 aprile 2023, è stata comunicata a (...) S.p.A. l'aggiudicazione, in favore del costituendo RTI tra (...) s.r.l. (mandataria) e (...) s.r.l. (mandante), della gara bandita da (...) S.p.A. in nome e per conto di (...) S.p.A. per l'affidamento di “Servizi in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08” – CIG (...);

- di tutti i verbali della procedura relativi alla disamina delle offerte tecniche ed economiche e alla verifica di congruità dell'offerta presentata dal RTI aggiudicatario, con i quali non è stata disposta l'esclusione del RTI aggiudicatario e sono state accolte le giustificazioni prodotte dal medesimo;

- di tutti i verbali della procedura relativi alla disamina delle offerte tecniche ed economiche, in esito alla quale (...) S.r.l. è stata collocata al secondo posto in graduatoria;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

- del provvedimento comunicato in data 26 maggio 2023 con il quale – in riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata da (...) – (...) ha rilasciato le offerte tecniche di (...) s.r.l. e di (...) S.r.l. oscurate nelle parti ritenute dagli stessi operatori economici non ostensibili; nonché, sin da ora, per la declaratoria di inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente nelle more stipulato, con espressa disponibilità della ricorrente al subentro; nonché per la condanna ex art. 116 c.p.a. di (...) all'esibizione dell'offerta tecnica integrale del costituendo RTI tra (...) s.r.l. e (...) s.r.l. e dell'offerta tecnica integrale di (...) s.r.l..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) Spa e di (...) S.r.l. e di (...) S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il proposto gravame la società in epigrafe individuata, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI, riferendo in via preliminare di essersi collocata in posizione di terza graduata all'esito della procedura ristretta di gara indetta da (...) S.p.A. in nome e per conto di (...) per l'affidamento di “*Servizi in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08*”-CIG (...), ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del soggetto collocato al primo posto in graduatoria (quale il costituendo RTI tra la (...) s.r.l., in qualità di mandataria, e (...) s.r.l., in qualità di mandante), unitamente ai connessi atti di gara.

2. Nell'ambito del medesimo ricorso, ha avanzato istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., censurando il diniego parziale di ostensione opposto dalla Stazione appaltante con provvedimento comunicato in data 26 maggio 2023 a fronte della domanda di accesso rivolta a tutta la documentazione presentata dalle imprese concorrenti nell'ambito della procedura di gara, chiedendo per l'effetto la condanna all'esibizione integrale dell'offerta tecnica del RTI aggiudicatario e dell'offerta tecnica di (...) s.r.l. (seconda graduata, parimenti evocata in giudizio come controinteressata).

2.1. In proposito la società ricorrente ha denunciato il quasi totale oscuramento delle relazioni tecniche (incluse nell'offerta tecnica) con riferimento alla parte oggetto di valutazione discrezionale rispetto ai criteri B1 e C1 contemplati al paragrafo 3.1. della Lettera di invito – rispettivamente denominati “*Proposta migliorativa rispetto ai servizi e alle modalità di erogazione*” e “*Proposta migliorativa rispetto all'applicativo gestionale e alla relativa conduzione*”, per i quali è prevista dalla disciplina di gara l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti – lamentando la conseguente impossibilità di verificare il corretto operato della Stazione appaltante nella valutazione condotta ai fini dell'attribuzione dei

relativi punteggi. La ricorrente deduce al riguardo, da un lato l'insussistenza di specifici segreti commerciali da tutelare – prospettando, sul punto, rispettivamente l'omessa dichiarazione da parte del RTI aggiudicatario e il generico riferimento ad opera della società seconda graduata, nonché l'assenza di una verifica in concreto da parte della Stazione appaltante – dall'altro la prevalenza in ogni caso dell'interesse difensivo sotteso alla pretesa conoscitiva, adducendo il nesso di strumentalità esistente tra la documentazione richiesta e la necessità della tutela giurisdizionale della posizione vantata dal medesimo istante, in quanto *“l'accesso in discussione si colloca all'interno di un contenzioso promosso dalla ricorrente, terza classificata, finalizzato ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata e della graduatoria stilata”* (cfr. atto di ricorso, pagine 25 e 26).

3. Nel contesto del pendente giudizio principale le parti costituite (rispettivamente, la Stazione appaltante e le società controinteressate) hanno prodotto memorie difensive, includenti le deduzioni articolate con riguardo alla medesima istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. (contenute, rispettivamente, nelle memorie e nelle relative repliche depositate dalle suddette parti).

3.1 Sul punto la ricorrente ha altresì depositato memoria e relative repliche.

4. Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 fissata – all'esito dell'operata rimessione sul ruolo – per la trattazione dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio ritiene l'istanza di parte ricorrente ex art. 116, comma 2, c.p.a. non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.

6. Ai fini dell'esatta delimitazione del *thema decidendum* giova evidenziare in via preliminare che la fattispecie dedotta in giudizio, per quanto concerne la pretesa ostensiva azionata con la proposta istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. (in odierna trattazione), appare circoscritta – sulla base di quanto emerge dal tenore della domanda sul punto formulata e delle connesse doglianze in proposito articolate – alla specifica documentazione rappresentata, in

particolare, dal “*contenuto integrale delle relazioni tecniche B1 e C1 delle controinteressate*” incluse nell’ambito delle offerte tecniche rispettivamente presentate dall’aggiudicatario RTI e dalla società seconda graduata (cfr. punti 2 e 9 della c.d. “istanza ex art. 116 c.p.a.” riportata nel corpo dell’atto di ricorso, pagine 22 s. e 26).

6.1 La questione controversa investe, in particolare, l’accesso parziale alla suddetta documentazione, costituito nello specifico dalla ostensione non integrale – in quanto recante parti oggetto di oscuramento – in ragione dell’opposizione espressa da ciascun soggetto controinteressato come riportato nel contenuto della comunicazione dell’intimata Stazione appaltante in data 26 maggio 2023 oggetto di contestazione (cfr. documenti nn. 9 e 10 uniti all’atto di ricorso).

7.1 Giova in primo luogo richiamare brevemente la disciplina in tema di accesso agli atti e la relativa interpretazione maturata in sede giurisprudenziale, con specifico riferimento alle esigenze di riservatezza aziendale nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, posta dall’articolo 53 d.lgs. n. 50/2016 e in particolare dal combinato disposto del relativo comma 5 (lettera “a”) e del successivo comma 6. Da un lato, alla lettera “a” del quinto comma del menzionato articolo 53 è previsto che “... sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.

Dall’altro, il successivo comma 6 del medesimo articolo 53 stabilisce che “*In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*”.

Al riguardo, in sede interpretativa la giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, Cons. St., sez. V, sent. 7 gennaio 2020, n. 64 e Cons. St., sez. III, sent. 16 febbraio 2021, n. 1437) ha riconosciuto che, in forza del dettato di cui all’articolo 53, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, le informazioni contenute nell’offerta – o fornite a giustificazione dell’offerta

medesima – costituenti segreti tecnici e commerciali in linea di principio restano sottratte ad ogni forma di divulgazione: il sancito limite alla ostensibilità, posto a tutela della riservatezza aziendale, in ogni caso è subordinato alla “*motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente*” circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali.

La regola di esclusione posta in via legislativa, dunque, non si fonda su una presunzione assoluta valevole ex ante, richiedendo piuttosto una valutazione in concreto dei motivi addotti a salvaguardia del segreto.

La giurisprudenza amministrativa, in particolare, ha contribuito alla ricostruzione della nozione di “segreto” ai fini dell’applicazione delle disposizioni normative in esame, evidenziandone l’inerenza a “... *quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza ...*” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 64/2020 cit. e sez. V, sent. 26 ottobre 2020, n. 6463).

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 53 introduce una deroga alla regola di esclusione fissata in linea generale dal comma 5 (lettera “a”) per cui, nel previsto bilanciamento tra accesso e riservatezza, l’accesso alle informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali è comunque consentito “*ai fini della difesa in giudizio*” degli interessi vantati dal concorrente in relazione alla procedura di affidamento del contratto pubblico.

L’ostensione in tale ipotesi è quindi ammessa nei soli limiti della necessità della documentazione richiesta ai fini dell’esercizio della tutela in sede giudiziale – anche evocata in termini di “*stretta indispensabilità*” – ponendo il richiamato comma 6 dell’articolo 53 una condizione più stringente rispetto a quanto previsto in via generale dagli articoli 22 e ss. L. n. 241/1990 (richiedenti viceversa un generico interesse alla tutela dei propri interessi

giuridicamente rilevanti).

Come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nell'ambito della recente pronuncia 18 marzo 2021, n. 4 intervenuta sulla figura generale dell'accesso difensivo (ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990) in relazione alle esigenze di riservatezza dei controinteressati, va *"... escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive ... poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa"* (in tal senso, cfr. sent. n. 4/2021, cit.).

Sul punto, con specifico riguardo alla materia dei contratti pubblici – in cui la figura dell'accesso difensivo risulta connotata in termini restrittivi in quanto circoscritta in via legislativa alla sola dimensione processuale (quale l'esigenza di *"difesa in giudizio ..."* ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016) – in sede giurisprudenziale è stato evidenziato che, al fine di esercitare il diritto di accesso con riguardo a informazioni (nell'ambito dell'offerta presentata dalle imprese concorrenti o dei giustificativi prodotti) contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare *"... la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio ..."*, non potendo quindi ritenersi sufficiente la mera intenzione dichiarata di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 13 luglio 2021, n. 5290).

Al riguardo, nel coniugare in una lettura sistemica le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del menzionato articolo 53 d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che *"l'accertamento della sussistenza del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate"* impone *"un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza"* (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 31 marzo 2021, 2682 e sez. V, sent. n. 64/2020, cit.).

Come evidenziato in proposito a livello giurisprudenziale, *"In tal caso, rileva ... il principio della*

indispensabilità conoscitiva quale snodo strumentale indefettibile per il concreto esercizio delle prerogative di difesa”, per cui *“Una simile valutazione va effettuata in concreto e - nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all’esercizio del c.d. “accesso difensivo”-verte, in particolare, sull’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate ... attraverso una sia pur minima indicazione delle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili ... ”* (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 14 settembre 2023, n. 8332, in specie punto 9.7.5).

Il relativo onere probatorio incombe, secondo i principi generali del processo, sul soggetto che agisce in giudizio, tenuto a fornire dimostrazione della effettiva sussistenza del suddetto nesso di “stretta indispensabilità” (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 28 febbraio 2020, n. 1451 e sent. 8332/2023, cit.).

8. Ciò premesso quanto al quadro normativo vigente in materia e alla relativa interpretazione maturata in sede giurisprudenziale, va osservato alla luce della documentazione in atti che il diniego parziale di accesso oggetto di contestazione – nella specie, circoscritto all’ostensione non integrale delle “relazioni tecniche” specificamente denominate “sub-criterio B1” e “sub-criterio C1” rispettivamente presentate dall’aggiudicatario RTI e dalla seconda graduata, in quanto recanti alcuni contenuti oscurati nella versione trasmessa dalla Stazione appaltante all’istante odierno ricorrente (cfr. documenti nn. 23 e 24 prodotti dal controinteressato RTI il 2 luglio 2023 e documenti nn. 11 e 9 allegati alla memoria della seconda graduata depositata il 3 luglio 2023) – risulta motivato alla stregua delle considerazioni espresse dai medesimi controinteressati nell’ambito dell’espletato procedimento.

Dal tenore della censurata nota di diniego parziale di ostensione unitamente alla documentazione versata in atti emerge, in particolare, che a fronte dell’istanza di accesso avanzata dalla società odierna ricorrente la Stazione appaltante ha provveduto a coinvolgere, nel rispetto del contraddittorio, le controinteressate imprese concorrenti ai fini

dell'apprezzamento circa l'eventuale sussistenza di ragioni di riservatezza aziendale suscettibili di rilievo ostativo ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 (cfr. l'impugnata nota dell'intimata Stazione appaltante comunicata in data 26 maggio 2023, di cui al menzionato documento n. 9 unito al ricorso, nonché l'allegato n. 8 unito alla memoria della seconda graduata del 3 luglio 2023 recante la comunicazione dell'istanza di accesso, e la nota di riscontro del controinteressato RTI con specifico riguardo alle indicazioni riportate alla pag. 1, di cui al doc. n. 2 allegato alla memoria della Stazione appaltante prodotta in data 3 luglio 2023).

Nell'ambito del suddetto procedimento, risulta come le imprese controinteressate abbiano espresso, in riferimento alle relazioni tecniche rispettivamente sub-criterio B1 e sub-criterio C1, la propria opposizione alla diffusione di alcuni contenuti, puntualmente individuati tramite l'apposizione del relativo oscuramento nell'ambito della documentazione stessa (cfr. i citati documenti nn. 23 e 24 prodotti dall'aggiudicatario RTI e documenti nn. 11 e 9 allegati alla memoria della seconda graduata depositata il 3 luglio 2023).

Nel contesto del pertinente procedimento i soggetti medesimi hanno rappresentato, in particolare, le ragioni a supporto della dichiarata inclusione di informazioni – nell'ambito della suddetta documentazione – oggetto di oscuramento in quanto costituenti segreti tecnico-commerciali, evidenziando sul punto da un lato l'attinenza a “... metodologie e soluzioni organizzative, che riguardano ... le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali dei componenti il costituendo RTI maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e tramite attività di ricerca” (cfr. la nota di riscontro del controinteressato RTI aggiudicatario intervenuta in seno alla successiva articolazione procedimentale, in specie pagine 1 e 2, di cui al menzionato doc. n. 2 allegato alla memoria della Stazione appaltante prodotta in data 3 luglio 2023), dall'altro l'inerenza a “...know how distintivo e competenza maturati ... nel corso della gestione di servizi integrati in ambito salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi 10 anni per clienti pubblici e privati ...” e “... con strumenti e metodi implementati?” dalla società stessa,

anche con riguardo ad “... *analoghe problematiche e complessità* ...” (cfr. le controdeduzioni rese dalla controinteressata seconda graduata, di cui alle pagine 28 e ss. del documento n. 9 allegato alla memoria del medesimo soggetto prodotta in giudizio il 3 luglio 2023).

Tali considerazioni sono state poi confermate ed ulteriormente sviluppate dalle stesse parti in sede processuale, evidenziando sul punto il particolare contesto di riferimento e la natura dei contratti oggetto di affidamento – aventi ad oggetto prestazioni di servizi nell’ambito dei settori speciali – in cui “... *il segreto afferisce normalmente a soluzioni e metodologie e al saper fare*” (cfr. la memoria del RTI aggiudicatario prodotta il 25 settembre 2023, in specie pag. 12 e, in termini analoghi, la memoria di replica della seconda graduata depositata il 29 settembre 2023, in specie pagine 2 e 3).

8.1. Ciò posto, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale e alla luce delle evidenziate circostanze (emergenti dalla documentazione depositata in giudizio), non può condividersi l’assunto a fondamento della pretesa di parte ricorrente alla integrale ostensione della suddetta documentazione ove riferito alla dedotta assenza di motivi ostativi all’accesso per l’asserita genericità delle esigenze di tutela della riservatezza invocate dai soggetti controinteressati.

Dalla documentazione in atti (nei termini sopra riportati), infatti, risulta l’intervenuto coinvolgimento dei concorrenti controinteressati – rispetto all’istanza di accesso avanzata da parte ricorrente – ad opera della Stazione appaltante nelle forme di cui alla disciplina generale in tema di procedimento amministrativo, nonché la presentazione in seno al predetto procedimento di apposite osservazioni da parte dei controinteressati medesimi includenti l’espressa opposizione circoscritta ad alcuni contenuti della suddetta documentazione, specificamente individuati, alla luce delle argomentazioni esposte dagli stessi a supporto dell’invocata sussistenza di ragioni riconducibili alla tutela della riservatezza aziendale, recepite dalla medesima Stazione appaltante nella nota di trasmissione della documentazione in versione parzialmente oscurata costituente oggetto di

gravame nella presente sede.

9. Nel contesto delineato, accertata la riconducibilità del caso in esame alla fattispecie di cui al menzionato articolo 53, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 50/2016, assume valore dirimente la verifica in ordine alla finalità difensiva dell'accesso – invocata da parte ricorrente – idonea a giustificare la prevista deroga alla regola di esclusione dell'accesso alle informazioni (contenute, per quanto di interesse ai fini della presente disamina, nella specifica documentazione inerente all'offerta tecnica presentata dalle imprese controinteressate), ai sensi e per gli effetti del successivo comma 6 del medesimo articolo 53.

Al riguardo, ritiene il Collegio che il presupposto rappresentato dal nesso di “stretta indispensabilità” della documentazione richiesta – nei termini delineati dalla giurisprudenza amministrativa, sopra richiamata, maturata in sede di interpretazione del dettato normativo ai fini della prevalenza accordata in via legislativa al diritto di accesso, quale “*concreta necessità ... di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio ...*” ovvero necessaria strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate avverso gli atti della procedura di affidamento del contratto nell'ambito del giudizio instaurato (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. n. 5290/2021, cit., sez. V, sent. n. 2682/2021, cit. e sent. n. 8332/2023, cit.) – non possa ravvisarsi rispetto ai dati oscurati in seno alle relazioni tecniche inerenti ai sub criteri B1 e C1 presentate dai soggetti controinteressati.

Dal tenore della domanda di accesso avanzata e delle deduzioni articolate nell'ambito dell'istanza promossa ex art. 116, comma 2, c.p.a., infatti, non emerge l'allegazione di elementi suscettibili di integrare il necessario nesso di stretta indispensabilità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive dedotte nell'ambito dello specifico giudizio azionato.

9.1. In proposito, giova evidenziare innanzitutto che le doglianze formulate con il ricorso principale sono incentrate, da un lato, sulla dedotta sussistenza di motivi di esclusione dell'offerta presentata dal RTI aggiudicatario (per asserita modifica di una prescrizione

minima della disciplina della gara rappresentata dalla presenza fisica di talune figure professionali presso la sede della stazione ferroviaria interessata, ovvero per presunta anomalia dell'offerta in ragione della mancata considerazione di alcuni costi connessi alle figure professionali e ai referenti territoriali impiegati: cfr. motivi di gravame nn. 1 e 2), dall'altro sulla dedotta ricorrenza di cause di esclusione dell'offerta presentata dalla società seconda graduata (per asserita anomalia conseguente alla presunta sottostima dei costi per le figure professionali, nonché in ragione dell'assunto svolgimento delle relative prestazioni da remoto in asserita violazione della prescrizione minima posta dalla legge di gara: cfr. motivo di gravame n. 3).

9.2. Per quanto concerne, viceversa, le deduzioni articolate nell'ambito dell'istanza proposta ex art. 116 co. 2, c.p.a. nel corpo del ricorso principale – rispetto al contenuto dell'originaria istanza di accesso, in cui la finalità difensiva risulta articolata in termini più ampi (cfr. doc. n. 8 unito al ricorso) – va osservato come la società ricorrente abbia posto a fondamento della pretesa conoscitiva avente ad oggetto le relazioni tecniche sub-criterio B1 e sub-criterio C1 contemplati al paragrafo 3.1. della Lettera di invito, l'esigenza di verificare che *“a.) le controinteressate non abbiano disatteso alcuna delle prescrizioni minime richieste dalla disciplina di gara”*, nonché *“b.) la ragionevolezza o meno dei giudizi espressi dalla Commissione di gara”*, nell'ambito di *“... un contenzioso promosso dalla ricorrente, terza classificata, finalizzato ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata e della graduatoria stilata”* (cfr. atto di ricorso, pagine 25 e 26).

9.3. Ciò posto, occorre evidenziare come la circostanza rappresentata dalla posizione di terza graduata rivestita dalla parte ricorrente, se in astratto non può configurarsi come preclusiva di per sé al riconoscimento di un interesse conoscitivo anche rispetto ad eventuali documenti riservati, nondimeno si traduce necessariamente in un onere di allegazione aggravato ai fini della dimostrazione del nesso di *“stretta indispensabilità”* della documentazione richiesta, quale onere incombente sul soggetto istante (in tal senso, cfr.

Cons. St., sez. V, sent. n. 3392/2022, cit., punto 9.5).

9.4. Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va osservato come le deduzioni sul punto articolate nell'ambito dell'istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. – oltre a quelle contenute nell'originaria istanza di accesso – non appaiano sufficienti a dimostrare la ricorrenza nella specie del nesso di “stretta indispensabilità”.

In proposito, risulta assorbente la considerazione che dal tenore delle deduzioni medesime non emerge alcun profilo di connessione tra le censure formulate con il ricorso principale e il contenuto delle anzidette relazioni tecniche nella parte oscurata, avuto altresì riguardo alla specifica posizione di parte ricorrente (quale terza graduata).

10. In conclusione, per le esposte ragioni l'istanza promossa ex art. 116, co. 2, c.p.a. va respinta.

11. Le spese relative alla presente fase verranno liquidate in sede di trattazione nel merito del ricorso principale alla data già fissata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Chiara Cavallari, Presidente FF, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

Massimiliano Scalise, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Chiara Cavallari

IL SEGRETARIO